

# **Nuovi orizzonti della rendicontazione volontaria di sostenibilità: riflessioni sull'acquisita importanza del VSME nella proposta Omnibus**

*di Angela L.F. Costanzo*

## *Abstract*

*L'articolo propone una riflessione sul (nuovo) ruolo svolto dallo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità secondo quanto previsto dalla proposta COM81 del Legislatore Europeo. La riduzione dell'ambito delle imprese soggette a rendicontazione di sostenibilità su base obbligatoria si accompagna, infatti, ad una serie di indicazioni normative che sembrano incentivare le imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva CSRD a rendicontare, quantomeno, su base volontaria.*

*This article reports some reflections on the (new) acquired role to be played by the voluntary reporting according to proposal COM81, published by the European Legislator within the Omnibus negotiations. Indeed, the voluntary reporting seems to gain a new relevance due to the restriction of the CSRD scope: even if a decreasing number of companies will be required to report on mandatory basis, proposal COM81 may suggest that many of those excluded from the CSRD scope will be reporting according to the VSME.*

Sin dalla *Budapest Declaration* pronunciata a novembre dello scorso anno, è stato chiaro quale fosse il ruolo demandato alla direttiva c.d. Omnibus. A seguito della pubblicazione dei rapporti Letta e Draghi, il regolatore europeo si è sentito chiamato ad intervenire tempestivamente per consentire sia alle imprese che ai mercati europei di rimanere competitivi sul panorama internazionale, alla luce dei nuovi assetti politici ed economici che andavano delineandosi. La semplificazione è stata eletta parola d'ordine del processo di revisione della normativa e, accanto a questa, certezza e speditezza sono divenuti i fari che avrebbero dovuto illuminare lo svolgimento delle negoziazioni con gli Stati Membri.

L'importanza della *Budapest Declaration*, tuttavia, non è da riconoscersi unicamente nell'aver anticipato, preannunciandolo, un ambizioso processo di revisione della normativa diretta alle piccole e medie imprese, ivi inclusa quella in ambito ESG; ma, altresì, nell'aver – nella propria essenzialità – dettato gli obiettivi quantitativi che tale processo avrebbe dovuto raggiungere in termini di semplificazione. Quindi, semplificazione sì, ma non *per sé*: il riassetto regolamentare avrebbe dovuto

determinare la riduzione dell'25% degli obblighi gravanti sulle piccole e medie imprese già dalla prima parte del 2025.

L'aspettativa di una semplificazione incisiva degli obblighi gravanti sulle piccole e medie imprese non è stata disattesa dalla prima bozza di proposta COM81, pubblicata sul sito della Commissione Europea lo scorso 26 febbraio. Ai fini del presente contributo, si ritiene di doversi concentrare sulle parti della proposta che riguardano le modifiche agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e, quindi, su quanto previsto dall'articolo 2 di detta proposta.

Nelle considerazioni introduttive al testo - essenziali per una corretta interpretazione dello stesso - la Commissione spiega che la semplificazione degli obblighi di rendicontazione perseguita dalla proposta normativa è pari circa all'80%. Nello specifico, tale semplificazione è stata realizzata attraverso il restringimento dell'ambito di applicazione della direttiva: il nuovo *scope* proposto, infatti, prevede che la rendicontazione di sostenibilità venga effettuata in via obbligatoria unicamente dalle grandi imprese<sup>1</sup> che abbiano più di 1000 dipendenti. Di conseguenza, non solo le piccole e medie imprese quotate ma anche le grandi imprese con un numero medio di dipendenti impiegati durante l'anno inferiore a 1000 non sarebbero più tenute a rendicontare sulla base degli ESRS.

Senza poterci soffermare in questa sede sulle motivazioni che si celano dietro una simile scelta di politica legislativa<sup>2</sup>, quello che emerge con chiarezza è che le piccole e medie imprese quotate risultano non solo alleggerite ma, di fatto, escluse dagli obblighi di rendicontazione. In altri termini, quello che rappresentava uno dei punti maggiormente innovativi della CSRD sembra, nel bene o nel male e come da molti argomentato, essere stato oggetto di una sostanziale inversione di rotta da parte del Legislatore europeo.

In effetti, le conseguenze del restringimento dell'ambito di applicazione della CSRD sulle piccole e medie imprese appaiono evidenti, ma che questo si traduca in una esclusione di queste *tout court* dall'incombenza di rendicontare sulla sostenibilità, è questione che merita una riflessione più attenta. La proposta della Commissione, infatti, se da un lato restringe l'ambito di applicazione della rendicontazione di

---

<sup>1</sup> Secondo quanto definito dalla direttiva 2013/34/UE, nella quale la CSRD, di fatto, si innesta affiancando la normativa sulla rendicontazione di sostenibilità a quella contabile riproponendo, di fatto, lo schema della precedente direttiva 95/2014/UE (*Non Financial Disclosure Directive*, NFRD).

<sup>2</sup> Sull'interessante scelta di aver posto il *discrimen* tra imprese obbligate e non sul numero medio dei dipendenti impiegati durante l'anno, ad esempio, o sulla decisione di non aver voluto allineare a questo gli altri parametri di grandezza (totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e totale dello stato patrimoniale), oppure ancora sulla scelta di non aver allineato i parametri dimensionali a quelli previsti per l'applicazione della *Corporate Due Diligence Directive* (CS3D) si rimanda a quanto detto nel contributo di A. Caprara al presente fascicolo.

sostenibilità come *obbligo*, dall'altro valorizza l'importanza della rendicontazione volontaria, facendo assurgere il *Voluntary reporting standard for Small and Medium Enterprises (VSME)* a parametro di riferimento per i flussi informativi lungo la catena del valore. Rispetto alla versione precedente (a ben vedere, ancora attuale) della CSRD, nella quale la richiesta di informazioni lungo la catena del valore era già stata prevista, le indicazioni fornite dal Legislatore Europeo nella proposta COM81 sono più specifiche e mirano alla limitazione del c.d. *trickle down effect*<sup>3</sup>.

L'impostazione sposata dal Legislatore è rilevante sotto, almeno, un duplice aspetto: non solo l'individuazione di uno standard di riferimento per lo scambio informativo conferisce certezza contenutistica all'onere delle imprese lungo la catena del valore di fornire informazioni alla società capofila; ma altresì evita che l'obbligo legislativamente previsto in capo alla società capofila di rendicontare sulla catena del valore si presti ad abusi (informativi) nei confronti delle società che di tale catena fanno parte. Si tratta, a ben vedere, di un effetto ulteriore rispetto al *trickle down*: senza, infatti, voler far discendere - a cascata - lungo la catena del valore gli obblighi informativi gravanti sulla società capofila, questa potrebbe comunque essere tentata di richiedere informazioni di fatto non necessarie o comunque per le quali il beneficio marginale sia inferiore rispetto al costo marginale dell'informazione per l'impresa lungo la catena del valore. In questo caso, la clausola generale della buona fede e la figura dell'abuso del diritto - che richiamiamo in questa sede dalla disciplina civilistica - possono venirci in soccorso per ben comprendere la situazione di asimmetria e squilibrio che simili circostanze potrebbero determinare nei rapporti tra società capofila e piccola e media impresa della catena del valore.

Dalla nuova veste ed importanza assunta dal VSME nella proposta della Commissione, sembrerebbe potersi argomentare - in ultima analisi - che l'80% delle imprese escluse dall'ambito di applicazione dal nuovo testo di CSRD non è, come tale, esentato dalla rendicontazione; ma, piuttosto, che ciò che prima era obbligatorio si propone diventi caldamente suggerito<sup>4</sup> e che l'informativa prima estesa (che nello standard ESRS full arriva ad includere più di mille *data point*) venga limitata ad un set di informazioni semplificato, concepito per le piccole e medie imprese non quotate.

---

<sup>3</sup> Ossia il fenomeno per il quale gli obblighi informativi in capo alla società capofila finiscono, di fatto, per ripercuotersi sulle società facenti parte della catena del valore, con l'effetto di imporre a queste adempimenti che potrebbero risultare sproporzionati rispetto alle capacità dell'impresa.

<sup>4</sup> Di fatto, l'aver individuato una soluzione già - quasi - finalizzata e, inoltre, armonizzata al livello europeo (quale il VSME) consentirebbe alle imprese non solo di ridurre i costi di negoziazione di eventuali previsioni contrattuali relative alle richieste informative, ma anche di rendere comparabile *cross-border* l'informazione resa. Ciò rappresenta un considerevole incentivo all'adozione del VSME, dal momento che potrebbe renderla una tra le soluzioni maggiormente vantaggiose per le parti per la gestione del tema.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile proseguire le riflessioni domandandosi se la proposta della Commissione abbia effettivamente raggiunto il proprio scopo in termini di risultato finale dell'informativa e proporzionalità della stessa. Si potrebbe pensare che la riconduzione ad unità della richiesta informativa da parte dell'impresa capofila sotto il cappello del VSME sia sufficiente ad evitare che richieste informative ultronee e sproporzionate vengano, di fatto, imposte alle piccole e medie imprese<sup>5</sup> della catena del valore. Tuttavia, ricondurre l'universo delle richieste informative ad uno standard generico (più precisamente, *sector agnostic*) rischia di determinare la creazione di un gap informativo relativo a tutte quelle informazioni caratteristiche, ad esempio, di un determinato settore. Queste, pur potendo essere proporzionate rispetto alle capacità di una piccola e media impresa in quanto peculiari e tipiche del settore in cui questa opera, potrebbero essere tacciate di illiceità perché esorbitanti dal VSME. Ne deriva che uno strumento funzionale a facilitare i rapporti tra le parti nell'ambito della catena del valore potrebbe essere fonte, invece, di complicazione degli stessi. Altresì, la predeterminazione del contenuto dell'informativa tra le parti lungo la catena del valore potrebbe rappresentare una limitazione dell'operatività della libertà delle stesse nella gestione dei rapporti contrattuali, privandole dell'opportunità di stabilire flussi informativi ulteriori rispetto a quelli del VSME. Non solo, quindi, nella soluzione individuata dalla proposta potrebbero non avere adeguata rilevanza le specificità del settore, ma potrebbero non trovare sufficiente spazio nemmeno le esigenze del caso concreto.

Per trovare un bilanciamento al rischio associato al gap informativo che potrebbe generarsi a seguito dell'adozione, quale parametro di riferimento, di uno standard *sector agnostic*<sup>6</sup>, la proposta della Commissione include nel novero di informazioni che la società capofila può legittimamente richiedere alle imprese facenti parte della catena del valore – accanto al VSME - le prassi di settore<sup>7</sup>. In questo senso potrebbe argomentarsi che lo sforzo della Commissione di ricondurre ad uno standard di riferimento il contenuto del flusso informativo tra società capofila e società facente parte della catena del valore risulti, per certi aspetti, vanificato dall'impossibilità di questo di essere onnicomprensivo rispetto alle necessità informative dettate, quantomeno, da un settore specifico. Nel *trade off* tra prevenzione degli abusi ed esigenze concrete, il binomio VSME - prassi di settore risulta, quantomeno, interessante: espressione, da un lato, della volontà di arginare richieste informative

---

<sup>5</sup> Ai soli fini chiarificatori, nel presente contributo si fa riferimento alle piccole e medie imprese quali soggetti maggiormente suscettibili di ricevere richieste informative sproporzionate. Tuttavia, più precisamente, si ricorda che lo standard VSME assurgerebbe, secondo la proposta COM81, a standard di riferimento per le informazioni lungo la catena del valore per tutte le imprese con meno di 1000 dipendenti e, pertanto, anche per imprese di grandi dimensioni.

<sup>6</sup> In applicazione, potrebbe dirsi, del principio *one size fits all*.

<sup>7</sup> Più precisamente, alle informazioni comunemente condivise e scambiate in un determinato settore.

eccessive ancorando il fabbisogno informativo ad un elemento di certezza contenutistica; dall'altro, espressione dell'impossibilità<sup>8</sup> – testimoniata prima dal posticipo<sup>9</sup> e poi dal sostanziale abbandono del progetto di redazione di standard settoriali<sup>10</sup> – della normativa, anche tecnica, di scendere nel dettaglio del caso concreto, lasciando la definizione dei contenuti di ciò che è legittimo alle prassi e, quindi, alle parti (anche se non nella loro relazione esclusivamente bilaterale). Ci si potrebbe domandare se l'abuso, ossia la richiesta informativa sproporzionata rispetto alla capacità dell'impresa, possa celarsi proprio tra le maglie delle prassi di settore. Del resto, il diavolo si nasconde nei dettagli.

In questo senso, si ritiene opportuno richiamare per la sua importanza (ed attualità nel dibattito) il Documento di Dialogo tra PMI e banche, redatto dal Tavolo per la Finanza Sostenibile e pubblicato lo scorso dicembre che - in tempi non sospetti - ha già anticipato lo sforzo di selezionare talune informazioni necessarie (e, pertanto, tipiche) per uno dei settori di riferimento, ossia quello bancario<sup>11</sup>.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'assetto realizzato dalla proposta COM81 nel bilanciamento tra informativa obbligatoria e informativa volontaria appare senza dubbio rispondente ad una semplificazione degli obblighi in capo alle piccole e medie imprese (quotate), in linea con quanto previsto dal regolatore Europeo. Non altrettanto certo è che a tale esclusione dall'ambito di applicazione corrisponda una esclusione, *tout court*, dalla materia e dagli adempimenti a questa connessi. L'introduzione del VSME quale parametro di riferimento per le informazioni lungo la catena del valore, infatti, potrebbe bene richiedere anche alle piccole e medie imprese (quotate e non) di intraprendere un percorso formativo e di prepararsi ad una – seppur semplificata e su base volontaria – rendicontazione di sostenibilità. E ciò non solo qualora facciano parte di una catena del valore, al fine di divenire interlocutori “qualificati” dell'impresa capofila; ma anche qualora queste intendano salvaguardare la propria competitività. Infatti, la diffusione della quale godrà, verosimilmente, il VSME qualora la proposta COM81 dovesse vedere la luce nel testo pubblicato il 26 febbraio scorso, potrebbe avere quale effetto collaterale quello di rendere più evidente la posizione di coloro che non dovessero adeguarsi, con la conseguenza che anche le piccole e medie imprese che

---

<sup>8</sup> Per motivi che è possibile immaginare siano, ad esempio, dettati dalla celerità con la quale è richiesto che il regolatore intervenga in materia.

<sup>9</sup> Come stabilito dalla direttiva 1306/2024/UE, pubblicata sulla GUUE dell'8 maggio 2024, la quale *inter alia* prevedeva il posticipo di 2 anni (dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026) del termine per l'adozione degli atti delegati contenenti gli standard settoriali.

<sup>10</sup> Come testimoniato dalla proposta di eliminazione del terzo subparagrapho dell'articolo 29 *ter* di cui all'articolo 2, paragrafo (6) della proposta COM81.

<sup>11</sup> Si rimanda sul punto al contributo “La rendicontazione di sostenibilità nella prospettiva del *policymaker*: tra regole e politiche attive”, di L. Ferrais e A. Costanzo, di cui al volume “La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile”, ASTRID, cui questo contributo accede.

non facciano parte di alcuna catena del valore potrebbero sentirsi incentivate a rendicontare volontariamente per non *cantare fuori dal coro*.